

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 317/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 670 pf 22-23 adottato nei confronti del Sig. Stefano FRASSETTO, avente ad oggetto la seguente condotta:

STEFANO FRASSETTO, Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore della Società Imolese Calcio 1919 S.r.l., dal 10\11\2022, in violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 33, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall'art. 85, lett. C), par. V), delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver versato, entro il termine del 16 febbraio 2023, le ritenute Irpef relative al periodo gennaio–agosto 2022 ed alla mensilità di dicembre 2022, e comunque per non aver documentato alla CO.VI.SO.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef sopra indicate. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Stefano FRASSETTO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Stefano FRASSETTO;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 APRILE 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina